

STATUTO DELLA SOCIETA'

“.....” Srl

TITOLO I – COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' E CAPITALE SOCIALE

PARTE PRIMA – COSTITUZIONE, SEDE, OGGETTO SOCIALE E DURATA

Art. 1 – Costituzione e denominazione

1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata “.....” s.r.l. ed in acronimo «...../..... S.r.l.» (e nel prosieguo indicata anche come “la Società”).
2. La Società ha natura di organismo *in house* sottoposto al “controllo analogo” del Comune di Castelnuovo di Porto che ne è il socio pubblico.

Art. 2 – Sede sociale

1. La Società ha sede legale nel Comune di Castelnuovo di Porto, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione presso il registro imprese.
2. L'Assemblea, senza che ciò comporti modifica dello Statuto, nei modi di legge e in conformità al presente Statuto, può modificare la sede legale e può istituire e sopprimere in Italia e all'estero sedi secondarie, stabilimenti, depositi, agenzie ed uffici sia amministrativi che di rappresentanza.
3. L'Organo amministrativo può deliberare la scelta dello spostamento della sede all'interno del Comune.

Art. 3 – Oggetto sociale

1. La Società ha per oggetto principale l'attività di prestazione di servizi pubblici nonché la produzione di beni e servizi necessari e funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali del socio pubblico, tra cui:
 - a) gestione del patrimonio immobiliare di proprietà dei soci pubblici;
 - b) gestione del verde di proprietà dei soci pubblici;
 - c) gestione delle farmacie comunali;
 - d) gestione di servizi sociali: Segretariato Sociale, Assistenza Domiciliare Anziani, Assistenza Educativa Domiciliare, Pre - Post Scuola, Centro Educativo Ricreativo Permanente.
 - e) gestione del servizio di mensa scolastica;
 - f) gestione di impianti di pubblica illuminazione;
 - g) gestione dei servizi di pulizia e manutenzione degli immobili dei soci pubblici;
 - h) gestione dei servizi cimiteriali e funebri;
 - i) gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e loro riciclo;
 - j) progettazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche, ivi compreso l'ampliamento e la ristrutturazione di strutture immobiliari ed infrastrutture connesse alle attività di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione, realizzazione e gestione di parcheggi ed aree di sosta per veicoli, anche a pagamento;
 - l) gestione del servizio di Trasporto Pubblico Locale e del Trasporto Scolastico;

2. La Società assume la gestione delle attività di cui al precedente comma 1 sulla base di specifici atti di affidamento del socio pubblico. Il socio pubblico assume le determinazioni di affidamento nel pieno rispetto delle norme di legge e sulla base della preventiva valutazione di congruità economica; e definisce, direttamente o indirettamente, anche sulla base di apposite Carte dei servizi o specifici Disciplinari di esecuzione dei servizi, le modalità di svolgimento delle attività affidate.
3. La Società svolge la propria attività sulla base dei principi di economia, efficienza e efficacia e nel rispetto limite minimo dell'ottanta per cento del fatturato in favore del socio pubblico. Può svolgere attività ulteriori a condizione di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso delle proprie attività principali.
4. Nel rispetto del limite di cui al comma 3, la Società potrà assumere, previa convenzione o gara ad evidenza pubblica, la gestione di servizi pubblici, loro segmenti o fasi o attività complementari ed opere connesse, anche in extraterritorialità, sulla base di specifici atti regolativi da adottarsi di concerto tra il socio pubblico e gli enti locali territorialmente interessati dalla gestione unitaria del servizio.
5. Fermo il limite di cui al comma 3, la Società potrà inoltre svolgere attività collegate all'oggetto sociale, necessarie o utili per il suo perseguimento, ivi incluse:
 - a) operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, tra cui project financing, mutui anche ipotecari, finanziamenti, fidejussioni, avalli e ogni altra garanzia a terzi;
 - b) partecipazioni in società, imprese, organismi camerali ed entità associative in genere, aventi finalità connesse o complementari o affini alle proprie;
 - c) collaborazioni con amministrazioni statali, regionali o provinciali nonché con altri enti pubblici e Università, anche attraverso la stipula di convenzioni;
 - d) acquisto, dismissione e concessione di diritti, anche relativi a beni immateriali e in genere a patrimoni intellettuali, ivi comprese la concessione in locazione di beni immobili o la prestazione di servizi operativi connessi all'utilizzo di strutture immobiliari, la prestazione di servizi operativi attinenti alla realizzazione di programmi e progetti, la prestazione di servizi di consulenza, assistenza tecnica e costruzione;
 - e) ove consentiti dalla legge, atti di beneficenza e liberalità;
 - f) costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare, ai sensi degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.
6. La Società, in conformità ai principi di economia, efficienza e efficacia, può altresì affidare a terzi singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività, e opere connesse, laddove consentito dalla legge e nel rispetto della disciplina prevista per l'affidamento dei contratti pubblici.
7. La Società per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo si avvale di risorse umane dotate di adeguata competenza e formazione professionale, nel rispetto della normativa in materia di anticorruzione e conflitto d'interessi nonché di reclutamento e gestione del personale.

Art. 4 – Durata

1. La Società ha durata fino al 31 dicembre 2100, e può essere prorogata dall'Assemblea straordinaria per una o più volte, per un pari o diverso periodo, con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

PARTE SECONDA – CAPITALE SOCIALE E QUOTE

Art. 5 – Capitale sociale

1. Il capitale sociale è fissato in €. 10.000,00 (Euro diecimila/00) ed è integralmente versato dal Comune di Castelnuovo di Porto, quale socio unico.
2. E' consentito il conferimento dei beni in natura nel rispetto dell'articolo 2343 del codice civile.
3. In caso di ingresso di nuovi soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale resta in capo al Comune di Castelnuovo di Porto.

Art. 6 – Partecipazione totalitaria pubblica

1. La partecipazione al capitale sociale è totalmente pubblica salvo forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione vigente in materia di *in house providing*, che non comportano controllo o potere di veto né esercizio di un'influenza determinante o perdita della qualifica di Società *in house*.

Art. 7 – Aumenti o diminuzioni del capitale sociale

1. Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea in conformità agli indirizzi assegnati dall'Organo consiliare del socio pubblico, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, delle leggi vigenti in materia e del presente Statuto e fatto salvo in ogni caso il rispetto del limite di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 8 – Contributi ed altre erogazioni alla Società

1. La Società può ricevere contributi volontari da parte del socio pubblico e di terzi per far fronte alla realizzazione e allo sviluppo delle attività previste nell'oggetto sociale. A tal fine, il socio pubblico può effettuare versamenti in conto capitale o a fondo perduto, senza obbligo di rimborso, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi.

Art. 9 – Procedura di ammissione di nuovi soci

1. L'ammissione di nuovi soci è deliberata dall'Assemblea su domanda dell'interessato, previo parere degli Organi consiliari del Comune di Castelnuovo di Porto.
2. L'ammissione del nuovo socio è subordinata all'integrale accettazione da parte del medesimo del presente Statuto, dei patti parasociali eventualmente sottoscritti e dei regolamenti adottati.
3. Alla Società possono partecipare enti pubblici con finalità istituzionali e competenze compatibili con l'oggetto sociale.
4. L'ente locale che intenda divenire socio dovrà indicare, nella domanda, l'attività della Società di cui l'ente medesimo intende avvalersi.

Art. 10 – Recesso del socio

1. I soci hanno diritto di recedere dalla Società nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto.
2. Ciascun socio pubblico può recedere dalla Società per comprovate ragioni di pubblico interesse ovvero in caso di gravi violazioni da parte della Società delle sue prerogative garantite dal presente Statuto, dal regolamento o dai patti parasociali.

3. Per modalità e termini relativi all'esercizio del recesso si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2437-*bis* del codice civile, precisandosi che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'Organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata.

PARTE TERZA – CONTROLLO ANALOGO, PIANO OPERATIVO ANNUALE E RELAZIONE SEMESTRALE

Art. 11 – Esercizio del “controllo analogo” da parte del socio pubblico

1. Il socio pubblico esercita sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e un'influenza determinante sugli obiettivi e sulle decisioni fondamentali a livello strategico, di coordinamento e monitoraggio e gestionale, nonché di verifica dei risultati e dei conti, secondo i tempi e le modalità disciplinati dal presente Statuto e da appositi atti o regolamenti societari approvati dall'Assemblea dei soci.

2. Il controllo analogo, in particolare, si esercita mediante:

- a) designazione da parte del Comune di Castelnuovo di Porto dell'Organo amministrativo;
- b) assegnazione da parte del socio pubblico degli indirizzi programmatici, ivi compresi i limiti di budget, per la definizione del Piano Operativo Annuale (POA), della relazione previsionale e delle fondamentali scelte gestionali; tali indirizzi riguardano anche la definizione, in conformità con le discipline di settore, di disciplinari di esecuzione e carte dei servizi delle attività e dei servizi affidati, l'assunzione di nuove attività e nuovi servizi, gli acquisti e le alienazioni immobiliari nonché l'assunzione di impegni economici di rilevante entità o pluriennali;
- c) approvazione, da parte dell'Organo consiliare del socio pubblico e dell'Assemblea, del Piano Operativo Annuale (POA), corredato dalla relazione previsionale, e del bilancio d'esercizio;
- d) verifica del raggiungimento degli obiettivi e del rispetto degli indirizzi di cui alla precedente lett. b), anche attraverso l'esame della relazione semestrale di cui al successivo articolo 13 e delle informative che l'Organo amministrativo invia, su richiesta, al socio pubblico;
- e) revoca, senza indennizzo, dell'Organo amministrativo o di suoi singoli componenti in caso di colpevole inattuazione degli obiettivi e degli indirizzi di cui alla lett. b).

3. Il socio pubblico, in sede di controllo sull'attività della Società, può richiedere informazioni in merito alla gestione dei servizi affidati alla medesima Società anche attraverso report e analisi su specifici aspetti ed attività che l'Organo amministrativo è tenuto a fornire tempestivamente.

4. Ogniqualevolta richiesto dal legale rappresentante, dal Presidente dell'Organo consiliare o di governo nonché dai Presidenti delle commissioni consiliari competenti del socio pubblico e, comunque, almeno una volta all'anno in occasione dell'approvazione del Piano Operativo Annuale, l'Organo amministrativo partecipa, con funzioni referenti, alla seduta degli Organi consiliari e di governo del socio pubblico medesimo.

5. In presenza di una pluralità di soci pubblici, il “controllo analogo” è esercitato in forma congiunta tramite un Comitato di Sorveglianza costituito da rappresentanti di tutti i soggetti pubblici partecipanti. Il funzionamento del Comitato è disciplinato da apposito regolamento approvato da tutti i soci pubblici secondo i rispettivi Statuti, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) rappresentatività e diritti di voto rapportati alla quota partecipativa, con maggioranze qualificate per l'approvazione del POA e del bilancio, ferma la necessità del voto favorevole di ciascun socio pubblico in relazione ai servizi dallo stesso affidati;

- b) elaborazione da parte del Comitato di Sorveglianza di indirizzi gestionali comuni, con correlativi poteri di verifica e di controllo;
- c) presidenza del Comitato di Sorveglianza da parte del socio pubblico maggioritario;
- d) rispetto della normativa in materia anticorruzione e delle prescrizioni relative al conflitto di interesse.

Art. 12 – Piano Operativo Annuale

1. L'Organo amministrativo della Società predispone, in base agli indirizzi impartiti dall'Assemblea, dall'Organo consiliare del socio pubblico e dal Comitato di Sorveglianza, il Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società.
2. Fanno parte del suddetto piano, in particolare:
 - a) il programma degli investimenti, con l'indicazione, per commessa, della spesa prevista in ciascun anno e della relativa copertura;
 - b) il programma delle assunzioni;
 - c) piano previsionale degli obiettivi gestionali con indicatori quali-quantitativi e indicazione delle relative risorse.
3. L'Organo amministrativo della Società entro il 31 ottobre di ciascun anno invia al socio pubblico il Piano Operativo Annuale e la relazione previsionale.
4. L'Organo di governo del socio pubblico sottopongono il Piano Operativo Annuale e la relazione previsionale all'Organo consiliare per l'approvazione, entro il 30 novembre di ciascun anno.
5. L'Assemblea, in una riunione da tenersi entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione consiliare del Piano Operativo Annuale corredato della relazione previsionale sull'attività della Società, approva il piano, i programmi, gli obiettivi e le operazioni ivi contemplate, autorizzando l'Organo amministrativo ad avviare l'attività gestionale, nei limiti di spesa in essa previsti.
6. Qualora la riunione dell'Assemblea di cui al comma precedente non possa essere convocata in data antecedente al primo gennaio dell'esercizio in corso, l'Organo amministrativo è autorizzato a svolgere esclusivamente l'ordinaria amministrazione necessaria per garantire il regolare funzionamento dei servizi e delle attività affidate.

Art. 13 – Relazione semestrale al socio pubblico

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno l'Organo amministrativo trasmette al socio pubblico una relazione sul primo semestre relativa al generale andamento della gestione, alla sua prevedibile evoluzione in relazione al conseguimento degli obiettivi indicati nella relazione di cui al precedente articolo 12, comma 1, nonché alle operazioni di maggiore rilievo per dimensioni economico finanziarie o per natura delle questioni affrontate.
2. La relazione semestrale contiene, inoltre, il conto economico consuntivo del semestre trascorso e una previsione di chiusura del conto economico di esercizio con esplicitazione, in caso di perdita, delle cause ed il resoconto sui provvedimenti assunti in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.
3. L'Organo amministrativo, entro il 15 novembre, trasmette al socio pubblico il preconsuntivo dell'esercizio in chiusura, esplicitando le cause dell'eventuale perdita.

TITOLO II – ORGANI SOCIALI

PARTE PRIMA – ASSEMBLEA

Art. 14 – Organi della Società

1. Sono organi della Società:
 - a) L'Assemblea;
 - b) L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Revisore Unico.
2. È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.
3. È fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Art. 15 – Assemblea

1. L'Assemblea rappresenta il socio pubblico i cui diritti sono esercitati dal legale rappresentante o da un suo delegato.
2. All'Assemblea partecipano, senza diritto di voto, l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo.
3. L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.
4. Sono comunque riservate alla competenza dell'Assemblea tutte le decisioni in materia di:
 - a) fusioni, scissioni e trasformazioni della Società;
 - b) cessioni, dismissioni e ogni altro atto di disposizione di rami aziendali;
 - c) costituzione, acquisto, cessione, conferimento, affitto, usufrutto o dismissione e ogni altro atto di disposizione di partecipazioni in società, consorzi, società consortili o cooperative controllate, collegate o partecipate;
 - d) indirizzi generali per le tariffe e la gestione dei beni e dei servizi pubblici affidati alla società;
 - e) indirizzi all'Organo amministrativo, con particolare riguardo all'attuazione di quelli assegnati dal socio pubblico;
 - f) approvazione del Piano Operativo Annuale, corredato dalla relazione previsionale annuale, dal programma degli investimenti, dal programma delle assunzioni e dal piano previsionale degli obiettivi gestionali con indicazione delle relative risorse.
 - g) approvazione del bilancio d'esercizio, unitamente alla relazione sul governo societario, ed eventuale distribuzione degli utili, qualora consentita dalla legge;
 - h) nomina e revoca dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico, unitamente alla determinazione dei relativi compensi, in attuazione degli indirizzi del Comune di Castelnuovo di Porto;
 - i) eventuale istituzione del Direttore Generale;
 - j) assunzione di prestiti e conclusione di contratti di finanziamento, il cui importo sia superiore a €. 50.000,00;
 - k) modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto e operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti del Comune di Castelnuovo di Porto;
 - l) scioglimento anticipato della Società;
 - m) nomina, revoca e sostituzione dei liquidatori e definizione dei criteri di svolgimento della liquidazione;
 - n) aumento o diminuzione del capitale sociale;
 - o) alienazione di beni immobili disponibili e dei mobili registrati e mobili in generale di valore pari o superiore a €. 40.000,00 (€uro quarantamila/00);

- p) responsabilità dell'Amministratore Unico o dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Revisore Unico.
5. E' condizionata all'approvazione dell'Organo consiliare del socio pubblico l'efficacia delle decisioni dell'Assemblea in merito all'alienazione di beni immobili, all'acquisizione o dismissione di partecipazioni in altre società, alla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto e all'aumento o diminuzione del capitale sociale.

Art. 16 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni, ovvero, qualora particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea deve inoltre essere senza indugio convocata quando ne è fatta motivata domanda dal socio pubblico.
2. L'Assemblea è convocata dall'Organo amministrativo ovvero, in caso di impossibilità dell'Organo amministrativo, dal suo Presidente, dall'Organo di controllo o dal socio pubblico.
3. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio del Comune di Castelnuovo di Porto o nei comuni limitrofi. L'Assemblea può validamente svolgersi in forma telematica.
4. L'Assemblea viene convocata con avviso comunicato ai soci, otto giorni prima, con lettera raccomandata a.r. o mediante posta elettronica certificata. In ogni caso il relativo avviso deve essere trasmesso anche con messaggio di posta elettronica ordinaria.
5. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.
6. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
7. Anche in mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipano i rappresentanti del socio pubblico e l'Organo amministrativo e l'Organo di controllo sono presenti o informati e non si oppongono.
8. In caso di mancata partecipazione all'Assemblea dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo questi ultimi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. Il mancato rilascio della predetta dichiarazione per tre volte consecutive costituisce motivo di revoca della carica.

Art. 17 – Presidenza e segreteria dell'Assemblea

1. L'Assemblea è presieduta dal rappresentante del Comune di Castelnuovo di Porto o, in caso di assenza o impedimento, da persona designata dalla stessa Assemblea.
2. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere i lavori e regolare, a norma di legge, la discussione, nonché stabilire le modalità per le singole votazioni.
3. Il Presidente è assistito da un segretario, designato dall'Assemblea e, nei casi di legge, da notaio.
4. Di ogni seduta dell'Assemblea viene redatto, a cura del segretario o del notaio di cui al comma precedente un verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
5. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dall'Organo amministrativo o dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso, non è necessaria la nomina del segretario.

6. Le copie e gli estratti dei verbali, anche per la loro produzione in giudizio, sono certificati conformi dall'Organo amministrativo e dal segretario o dal notaio. Il verbale della seduta dell'Assemblea deve essere redatto senza ritardo. Il verbale deve riportare quanto previsto dall'articolo 2375 del codice civile.
7. Non è ammesso il voto per corrispondenza, né il voto segreto. Il voto non riconducibile ad un socio si considera non espresso.
8. L'azione di annullamento delle delibere può essere proposta dai soci che non abbiano votato a favore della delibera assunta, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2377 del codice civile.

Art. 18 – Deliberazioni dell'Assemblea

1. Le deliberazioni dell'Assemblea, assunte nel rispetto della legge e del presente Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.
2. L'Assemblea, in prima e seconda convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento del capitale sociale e in ogni ulteriore successiva convocazione, qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato.
4. L'Assemblea, in relazione alle decisioni di cui all'articolo 15, comma 4, lett. a), k), l), m) e n), si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in prima convocazione almeno il settantacinque per cento del capitale sociale, e in seconda convocazione almeno il cinquantuno per cento del capitale sociale.
5. Il quorum costitutivo è verificato dal Presidente all'inizio dell'Assemblea e prima di ogni votazione. Qualora il quorum costitutivo venga meno dopo la valida costituzione dell'Assemblea, il presidente dovrà dichiarare sciolta l'Assemblea.
6. I soci intervenuti che riuniscono un terzo del capitale sociale rappresentato in Assemblea se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere, per una sola volta in relazione allo stesso oggetto, il rinvio dell'Assemblea di non oltre cinque giorni.

PARTE SECONDA – ORGANO AMMINISTRATIVO, POTERI E FUNZIONAMENTO

Art. 19 – Organo amministrativo

1. La Società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione (“gli Amministratori”) composto da tre membri compreso il Presidente, qualora l'Assemblea motivatamente ne deliberi l'istituzione.

Art. 20 – Nomina

1. Gli Amministratori sono nominati dall'Assemblea su designazione del Comune di Castelnuovo di Porto, la cui competenza resta ferma anche nell'ipotesi di partecipazione alla Società di più soci pubblici.

Art. 21 – Requisiti per la nomina alla carica di Amministratore

1. Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia previsti dalla normativa vigente.

Art. 22 – Durata della carica, cessazione e revoca

1. Gli Amministratori restano in carica cinque esercizi sociali e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.
2. La cessazione degli Amministratori ha effetto nel momento in cui il nuovo Organo amministrativo viene ricostituito, nel rispetto dei termini previsti dalle vigenti normative in materia di proroga degli organi amministrativi.
3. Gli Amministratori possono essere confermati nel loro incarico solo per una volta consecutiva.
4. Nel rispetto della normativa in materia di incompatibilità e di inconferibilità, non possono essere nominati Amministratore i legali rappresentanti, i componenti degli Organi di governo e consiliari nonché i dipendenti dei soci pubblici e, comunque, i rappresentanti da questi nominati e designati presso altre aziende, enti, istituzioni e organismi in genere.
5. La revoca o la sostituzione degli Amministratori è deliberata dall'Assemblea, anche prima della scadenza naturale del mandato, in attuazione di apposita delibera dell'Organo consiliare del Comune di Castelnuovo di Porto. La revoca della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di revoca, impedimento o cessazione dall'incarico per altra ragione dell'Organo amministrativo, l'ordinaria amministrazione della Società viene svolta dall'Organo di controllo, il quale deve convocare, senza indugio, l'Assemblea per la ricostituzione dell'Organo amministrativo.

Art. 23 – Determinazioni dell'Organo amministrativo e suo funzionamento

1. Le delibere dell'Organo amministrativo sono verbalizzate e tenute in ordine cronologico in apposito registro.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del suo Presidente. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono assunte dalla maggioranza dei partecipanti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
3. Le determinazioni dell'Organo amministrativo sono trasmesse in copia ai soci, entro i primi dieci giorni di ogni mese.

Art. 24 – Poteri dell'Organo amministrativo

1. L'Organo amministrativo provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società con ogni e più ampio potere, funzionale al raggiungimento degli scopi sociali, fatte salve le competenze espressamente attribuite all'Assemblea.
2. Al fine di garantire un congruo indirizzo, monitoraggio e controllo da parte dell'Assemblea e dei soci, l'Organo amministrativo è tenuto ad assicurare la massima collaborazione con gli uffici della Società e del socio pubblico, adempiendo senza indugio ai doveri informativi previsti dal presente Statuto.

Art. 25 – Compensi e rimborsi spese dell'Organo amministrativo

1. La determinazione del trattamento economico da corrispondere agli Amministratori, sia nella parte fissa che in quella variabile, viene stabilito in Assemblea in misura conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
2. Fermo restando il divieto di cumulo dei compensi derivanti da altri mandati o incarichi di natura pubblica, agli Amministratori competono altresì, ai sensi di legge, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento delle proprie funzioni, e le relative polizze assicurative autonomamente definite dall'Assemblea stessa ai sensi di legge e del presente Statuto.

Art. 26 – Direttore Generale: funzioni e nomina

1. Il Direttore Generale, ove istituito dall'Assemblea ai sensi dell'articolo 15, comma 4, lett. i), del presente Statuto, ha la responsabilità gestionale della Società e opera assicurando il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizio che in termini economici, sviluppando un'organizzazione interna idonea alla migliore utilizzazione delle risorse umane, materiali e immateriali.
2. In particolare, il Direttore Generale:
 - a) esegue le deliberazioni dell'Organo amministrativo;
 - b) sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società;
 - c) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
 - d) sottopone all'Organo amministrativo lo schema dei documenti relativi alla programmazione economica e gestionale della Società;
 - e) formula all'Organo Amministrativo proposte per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza;
 - f) adotta tutti i provvedimenti relativi al personale nei limiti e con le modalità stabilite dalle leggi, dallo statuto, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali regolamenti aziendali;
 - g) dirige il personale e propone all'Organo amministrativo la nomina del vice Direttore, dei dirigenti e dei quadri e dei residui passaggi di categoria o di livello e le assunzioni;
 - h) esercita poteri in materia di spesa nei limiti dei massimali indicati dall'Organo amministrativo;
 - i) cura gli affari correnti;
 - j) previo invito, assiste, senza il diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea;
 - k) provvede a tutti gli altri compiti che gli vengono formalmente delegati dall'Organo amministrativo.
3. Il Direttore Generale provvede direttamente sotto la propria responsabilità, entro i limiti e con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, agli appalti, alle forniture, alle spese e alienazioni in "in economia" sottoponendo all'Organo amministrativo il relativo rendiconto.
4. L'Organo amministrativo nomina, anche su proposta del Direttore Generale, tra i dirigenti e i dipendenti della Società, uno o più soggetti incaricati di svolgere le funzioni vicarie di Direttore Generale in caso di sua assenza.
5. Il Direttore Generale, previa comunicazione all'Organo amministrativo, può delegare ad uno o più dipendenti della Società parte delle proprie competenze nonché il potere di firma degli atti che comportino impegni per la stessa.
6. Il Direttore Generale viene selezionato con procedura pubblica.
7. I requisiti, le modalità di svolgimento della selezione pubblica, la durata dell'incarico e il compenso del Direttore Generale, sono determinati dall'Organo amministrativo nel rispetto della normativa vigente in materia.
8. Il Direttore Generale non può esercitare altro impiego, commercio, industria o professione o accettare incarichi di carattere professionale estranei alla Società senza autorizzazione dell'Organo amministrativo e purché ciò non arrechi pregiudizio alla Società stessa e ferma la normativa in materia di trasparenza e anticorruzione.

Art. 27 – Rappresentanza sociale

1. La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei propri poteri, può nominare procuratori speciali e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e, gli emolumenti, in conformità e nei limiti previsti dalle disposizioni di legge, vigenti in materia.
4. La rappresentanza legale della Società spetta anche al Direttore Generale nei limiti delle deleghe ad esso conferite.
4. La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e nei limiti stabiliti in sede di nomina.

PARTE QUARTA – ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28 – Revisore Unico

1. L'Organo di controllo è costituito da un Revisore Unico, nominato dall'Assemblea, su designazione del Comune di Castelnuovo di Porto. Tale competenza resta ferma anche nell'ipotesi di partecipazione alla Società di più soci pubblici.
2. Il Revisore Unico deve essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio della revisione legale dei conti.
3. La durata dell'incarico è pari a tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. La cessazione dell'Organo di controllo per scadenza del termine ha effetto dal momento della nomina del nuovo incaricato.
4. Il compenso è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata dell'ufficio, in misura conforme alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.
5. Il Revisore Unico può essere rinominato non più di una volta consecutiva.
6. Per la revoca dell'incarico, cause d'ineleggibilità e di decadenza, si applicano le norme di legge.

Art. 29 – Competenze e doveri del Revisore Unico

1. Il Revisore Unico ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403-bis del codice civile e svolge anche le funzioni di controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile.
2. Il Revisore, nell'espletamento dei suoi compiti, redige apposito verbale, che deve essere trascritto nel relativo registro.
3. La copia dei verbali del Revisore Unico deve essere trasmessa al socio pubblico entro i primi dieci giorni di ogni mese.
4. Il Revisore Unico assiste alle adunanze dell'Assemblea.

TITOLO III – BILANCI, ESERCIZI SOCIALI, DIVIDENDI E ALTRE CLAUSOLE

PARTE PRIMA – ESERCIZI SOCIALI E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Art. 30 – Esercizi sociali

1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio l'Organo amministrativo procede alla formazione del bilancio d'esercizio a norma di legge. Detto bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431 del codice civile, così come stabilito dall'articolo 2423 del medesimo codice civile. Tale bilancio viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 2364 codice civile.
3. Qualora particolari esigenze lo richiedano, il bilancio di cui sopra potrà essere approvato entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, corrispondentemente, potrà essere differito il termine per la convocazione della relativa Assemblea.

Art. 31 – Ripartizione degli utili

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, dedotto il 5% (cinque per cento) per la riserva legale e il 15% (quindici per cento) per riserve straordinarie sono, nel rispetto della normativa vigente, distribuiti tra i soci salvo che l'Assemblea deliberi, sulla base degli indirizzi espressi dagli Organi consiliari del socio pubblico, assegnazioni per riserve straordinarie o per altra destinazione o disponga di riportarli in tutto e in parte ai successivi esercizi.
2. Il pagamento degli utili è effettuato presso la Tesoreria del socio pubblico a decorrere dal giorno fissato dall'Assemblea.

PARTE SECONDA – SCIOGLIMENTO, CLAUSOLA COMPROMISSORIA E ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 32 – Scioglimento e liquidazione della Società

1. La società si scioglie per le cause indicate all'articolo 2484 del codice civile, e negli altri casi previsti dalla legge.
2. In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo amministrativo deve effettuare i relativi adempimenti pubblicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.
3. A seguito del verificarsi di una causa di scioglimento, assumerà la carica di liquidatore, salva diversa decisione dei soci, l'Organo amministrativo in carica.
5. L'Assemblea può nominare, su designazione del Comune di Castelnuovo di Porto, un liquidatore ovvero un Collegio composto da tre liquidatori.
6. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità della nomina del liquidatore, ai sensi di legge.
7. Il liquidatore ha il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società, e potrà anche cedere l'azienda sociale, o rami di essa, ovvero singoli beni e diritti, o blocchi di essi; potrà altresì compiere gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso l'esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.
8. Restano salve le competenze dell'Assemblea di cui all'art. 2487 del codice civile.

Art. 33 – Controversie

1. Tutte le controversie tra i soci, tra i soci e la Società, ovvero promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori o sindaci che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle di inderogabile competenza dell'autorità giudiziaria, sono devolute alla competenza di un collegio di tre arbitri il Presidente dei quali è nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Roma o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Tivoli. Il collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore e provvederà anche alle spese e competenze spettanti agli arbitri

2. Nelle materie di competenza dell'autorità giudiziaria, il Foro competente in via esclusiva è quello di Tivoli.

Art. 34 – Rinvio alla legge

1. Per tutto quanto non è espressamente contemplato nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.